

Carta operativa della scuola

Criteri generali della valutazione

La valutazione alla quale il Collegio fa riferimento è distinta in tre tipologie, alle quali si aggiunge il momento della certificazione delle competenze:

- 1) valutazione esterna obbligatoria a cura del servizio nazionale (INVALSI).
- 2) valutazione interna che è di competenza degli insegnanti ai quali spettano le responsabilità della valutazione e la cura della documentazione, nonché la scelta dei relativi strumenti nel quadro dei presenti criteri deliberati dal Collegio dei docenti. Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali (apprendimento e comportamento), dovranno essere coerenti con gli obiettivi e i traguardi previsti dalle Indicazioni e declinati nel Curricolo di Istituto e saranno così strutturate:
 - a) valutazione iniziale o diagnostica (analisi dei prerequisiti, attenzione per le situazioni personali – bisogni, interessi, background socio-culturale, provenienza, disabilità etc., - individuazione degli obiettivi didattici minimi richiesti
 - b) valutazione *in itinere* o formativa
 - c) valutazione intermedia o sommativa (I quadrimestre)
 - d) valutazione finale o sommativa (II quadrimestre)

I seguenti due aspetti sono elementi del Piano di Miglioramento della scuola da implementare.

- 3) La valutazione per la certificazione finale costituita dall'Esame di Stato conclusivo, traguardo fondamentale del percorso scolastico dello studente, è finalizzata a valutare le competenze acquisite al termine del ciclo (obiettivo da raggiungere al termine del PTOF triennale).
- 4) La certificazione delle competenze anche trasversale che deve avvenire sulla base dei traguardi fissati a livello nazionale secondo quanto definito dalla normativa vigente.

Valutazione dell'apprendimento

La valutazione dello studente ha come fine la valorizzazione delle sue risorse umane e viene formulata secondo criteri che mirano a far conoscere "cosa" si valuta in relazione agli obiettivi indicati nella programmazione educativa e didattica effettivamente svolta, per fondare nuove strategie di apprendimento e di insegnamento. Oltre a verificare il grado di adeguatezza delle competenze cognitive acquisite dagli studenti nelle specifiche discipline (di cui si indicano sotto i criteri, i descrittori e gli indicatori), la valutazione individuale terrà conto del punto di partenza che è diverso per ciascuno di loro, dei ritmi e dei tipi di apprendimento, del metodo di studio, della capacità di autonomia dell'organizzazione personale delle conoscenze, dell'uso degli strumenti di lavoro, della partecipazione e dell'impegno scolastico. *È compito dei dipartimenti definire parametri condivisi per valutare il rendimento degli studenti nelle diverse discipline. La valutazione, intesa come complesso di operazioni utili e necessarie ad orientare il processo di insegnamento-apprendimento, passerà attraverso diversi momenti:*

Valutazione diagnostica - Nella fase iniziale dell'anno scolastico verranno somministrati test di ingresso per rilevare il profilo socio-culturale e i prerequisiti cognitivi e socio-affettivi degli alunni, soprattutto delle prime classi, onde poter agganciare le nuove conoscenze a quelle già in possesso.

Valutazione intermedia - Nell'ambito delle valutazioni quadrimestrali verranno effettuate due valutazioni intermedie con cadenza bimestrale. I docenti e i consigli di classe decideranno, comunque, in modo autonomo.

Valutazione finale - La valutazione finale sarà un giudizio complessivo su tutto il processo di apprendimento degli alunni nell'arco dell'anno. Sarà la sintesi di parecchi fattori, tutti egualmente importanti, che le valutazioni in itinere permetteranno di misurare nell'area cognitiva e in quella socio – affettiva dell'apprendimento.

Per l'alunno che verrà ammesso alla classe successiva, con debito formativo, il Consiglio di Classe delibererà l'obbligo di frequentare nelle fasi iniziali del successivo anno scolastico le attività previste per l'estinzione del debito. Qualora gli allievi non recuperassero le lacune pregresse entro il periodo stabilito, dovranno recuperarle in via del tutto autonoma, salvo parere diverso del Consiglio di classe. *É comunque obbligo da parte dei docenti la verifica dell'avvenuto recupero.*

Durante l'anno scolastico si istituiranno i successivi interventi didattico-educativi secondo le indicazioni programmatiche. L'alunno che al termine dell'anno scolastico non avrà acquisito le conoscenze e le competenze richieste per affrontare il successivo percorso formativo, per gravi carenze in più discipline, non potrà accedere alla classe successiva.

Criteri generali della valutazione:

In tutto il processo di apprendimento saranno oggetto di valutazione:

- la conoscenza dei contenuti disciplinari (sapere);
- le competenze operative e applicative (sapere fare);
- le capacità creative, logiche, di rielaborazione e critiche (sapere essere).

I criteri per l'attribuzione dei voti sono uniformi e deliberati dai Dipartimenti. Essi indicano che il profitto deve intendersi sufficiente se l'alunno ha acquisito le conoscenze essenziali della disciplina, se le sa utilizzare in contesti applicativi e se comunque ha maturato i prerequisiti per continuare il suo percorso formativo. La frequenza, l'impegno e il metodo costituiranno necessari parametri di valutazione per l'attribuzione del voto complessivo a ciascun alunno. Se il profitto dell'alunno al termine dell'anno scolastico risulta lievemente carente in più discipline nella valutazione concorreranno i seguenti parametri:

- frequenza e partecipazione attiva alla vita della scuola*
- interesse per le attività proposte*
- raggiungimento di progressi apprezzabili rispetto al livello di partenza*
- capacità di organizzazione autonoma nello studio*



Valutazione del comportamento

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE PERIODICA DELLA CONDOTTA (PTOF 2020-2021) E DI OSSERVAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE A DISTANZA

DESCRITTORI

per l'attribuzione del voto devono essere soddisfatti almeno 4 dei descrittori riportati

<p>a. Rispetto consapevole delle regole d'Istituto e del patrimonio della scuola e di terzi. b. Comportamento maturo per responsabilità e collaborazione con i docenti e con i pari. c. Vivo interesse e partecipazione assidua alle video/lezioni (sincrone/asincrone). d. Ottima capacità di relazione a distanza e partecipazione alle attività previste dal PCTO. e. Media dei voti di profitto non inferiore ad otto. f. Impegno proficuo e maturo nelle attività trasversali di Educazione Civica. g. Interesse, cura e approfondimento (l'alunno/a rispetta tempi, consegne, approfondisce, svolge le attività con costanza e viva attenzione).</p>	10
<p>a. Rispetto delle regole d'Istituto e del patrimonio della scuola e di terzi. b. Comportamento irreprensibile per responsabilità e collaborazione con i docenti e con i pari. c. Costante interesse e partecipazione attiva alle video/lezioni (sincrone/asincrone). d. Buona capacità di relazione a distanza e partecipazione alle attività previste dal PCTO. e. Media dei voti di profitto superiore a sette. f. Impegno costante e maturo nelle attività trasversali di Educazione Civica. g. Interesse, cura e approfondimento (l'alunno/a rispetta tempi, consegne, approfondisce, svolge le attività con costanza e viva attenzione).</p>	9
<p>a. Rispetto in genere delle regole d'Istituto e del patrimonio della scuola e di terzi. b. Comportamento buono per responsabilità e collaborazione con i docenti e con i pari. c. Interesse e partecipazione attiva alle video/lezioni (sincrone/asincrone). d. Buona capacità di relazione a distanza e partecipazione alle attività previste dal PCTO. e. Media dei voti di profitto superiore a sei oppure anche inferiore a sei, purché piva di insufficienze gravi e purché la decisione, in quest'ultimo caso, sia assunta all'unanimità da parte dei CdC. f. Impegno costante nelle attività trasversali di Educazione Civica. g. Interesse, cura e approfondimento (l'alunno/a rispetta tempi, consegne, approfondisce, svolge le attività con costanza e attenzione).</p>	8
<p>a. Rispetto convenzionale delle regole d'Istituto e del patrimonio della scuola e di terzi. b. Comportamento accettabile per responsabilità e collaborazione con i docenti e con i pari. c. Interesse e partecipazione alle video/lezioni (sincrone/asincrone). d. Discreta capacità di relazione a distanza e partecipazione alle attività previste dal PCTO. e. Assenza di carenze gravi nei voti di profitto (le carenze lievi non impediscono la valutazione di 7 in condotta). f. Impegno discreto nelle attività trasversali di Educazione Civica. g. Interesse, cura e approfondimento (l'alunno/a rispetta con sufficienza tempi, consegne, approfondisce, svolge le attività con sufficiente attenzione).</p>	7
<p>a. Scarsa consapevolezza delle norme d'Istituto e del patrimonio della scuola e di terzi; b. Comportamento incostante per responsabilità e collaborazione con i docenti e con i pari. c. Mediocre interesse e partecipazione passiva alle video/lezioni (sincrone/asincrone) d. Accettabile capacità di relazione a distanza e partecipazione alle attività previste dal PCTO. e. Presenza di carenze gravi nei voti di profitto. f. Impegno sufficiente nelle attività trasversali di Educazione Civica. g. Interesse, cura e approfondimento lacunosi (l'alunno/a rispetta tempi, consegne, approfondisce, svolge le attività con modesta attenzione).</p>	6

Carta operativa della scuola

Criteria di ammissione e non ammissione

CRITERI di AMMISSIONE degli STUDENTI alla CLASSE SUCCESSIVA e all'ESAME di STATO.

1. Premessa: norme di legislazione scolastica di riferimento;
2. Criteri di ammissione e non ammissione.

1. PREMESSA

Ai sensi della normativa vigente, la valutazione

- deve avere per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle studentesse e degli studenti;
- deve avere finalità formativa ed educativa e concorrere al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi;
- deve documentare lo sviluppo dell'identità personale e promuovere l'autovalutazione in relazione all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze;
- deve fondarsi su modalità e forme di verifica coerenti con le strategie metodologico-didattiche adottate dai docenti e adeguate all'accertamento dei risultati di apprendimento in coerenza con il D.M. n. 139/2007 relativo all'obbligo d'istruzione, con le Indicazioni Nazionali per i Licei, con il PTOF e con la personalizzazione dei percorsi;
- deve essere effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti, nel rispetto della libertà di insegnamento, al fine di assicurare coerenza, omogeneità, equità, trasparenza e documentabilità degli elementi di giudizio che hanno condotto alla sua formulazione
- deve essere comunicata agli studenti e alle famiglie con modalità efficaci, trasparenti e tempestive.

Il Collegio dei Docenti del Liceo Artistico di Latina, pertanto, sulla base delle proposte dei Dipartimenti Disciplinari, stabilisce:

- le tipologie e le forme delle verifiche;
- le modalità di valutazione al termine di ogni periodo valutativo;
- i criteri di valutazione del comportamento degli alunni;
- i criteri di valutazione degli apprendimenti;
- i criteri di ammissione allo scrutinio finale;
- i criteri di ammissione alla classe successiva;
- i criteri di ammissione all'Esame di Stato;
- la valutazione delle competenze acquisite in alternanza scuola-lavoro;
- i criteri di attribuzione del credito scolastico.

Per quanto riguarda le modalità di verifica e valutazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali e degli alunni partecipanti a soggiorni di studi individuali all'estero, si rinvia ai relativi Protocolli.

Nella seduta del Collegio dei docenti del 14 maggio 2019 sono stati esplicitati i criteri di ammissione e non ammissione in conformità con la circ. n. 310 del 10/05/2019:

- 1./bis Criteri di deroga al limite previsto di frequenza ai fini della validità dell'anno scolastico;
- 2./bis Criteri di ammissione alla classe successiva.

Carta operativa della scuola

Criteria di ammissione e non ammissione

1 CRITERI

Stralcio della C.M. n.20 del 2011:

«L'articolo 14, comma 7, del Regolamento prevede che *“le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite [dei tre quarti di presenza del monte ore annuale]. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati”*.

Spetta, dunque, al collegio dei docenti definire i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza. Tale deroga è prevista per casi eccezionali, certi e documentati.

È compito del consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti e delle indicazioni della presente nota, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo.

Ad ogni buon conto, a mero titolo indicativo e fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, si ritiene che rientrino fra le casistiche apprezzabili ai fini delle deroghe previste, le assenze dovute a:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- terapie e/o cure programmate;
- donazioni di sangue;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987)».

CRITERI DI DEROGA AL LIMITE PREVISTO DI FREQUENZA AI FINI DELLA VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO

Preso atto di quanto prescritto dal comma 7 dell'art. 14 del DPR 122/09, in applicazione del comma 2 dell'art.13 del D.Lgs.226/05, e dalla C.M. n.20 del 2011 i Consigli di Classe, per **casi eccezionali**, possono derogare dal limite posto al numero di assenze facendo riferimento ai seguenti criteri:

- Le assenze complessive non pregiudicano la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo;
- Le assenze continuative devono essere documentate al momento del rientro dell'allievo nella comunità scolastica attraverso dichiarazioni rilasciate dal medico curante o medico specialista dello studente o da ASL e/o presidi ospedalieri. Tale documentazione deve essere fornita al Coordinatore della classe o all'Ufficio di Presidenza, ed inserita nel fascicolo personale dello studente. Le dichiarazioni in oggetto rientrano a pieno titolo tra i dati sensibili e sono quindi soggette alla normativa sulla Privacy applicata nell'istituto.
- Le assenze continuative, da documentarsi nelle modalità sopra delineate, possono riferirsi a patologie sia di natura fisica che psicologica.
- L'assenza dalle lezioni curricolari, in seguito alla sanzione disciplinare della sospensione senza obbligo di frequenza, non incide sul computo complessivo delle ore di lezione perse durante l'anno scolastico, in quanto tale sanzione viene comminata dall'istituzione scolastica con riflessi sulla valutazione finale del comportamento dell'allievo.
- Le assenze degli studenti dalle lezioni curricolari dovute alla loro partecipazione a mobilità individuali effettuate con scuole europee, partner in progetti internazionali, ed in generale a stage, attività di PCTO, iniziative culturali e formative approvate dagli organi collegiali della scuola non rientrano nel computo complessivo delle assenze. Le assenze per raggiungere la famiglia residente all'estero (gli alunni interessati seguiranno momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola).
- Le assenze per ricovero in ospedale o in altri luoghi di cura ovvero in casa per periodi anche non continuativi durante i quali gli studenti seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola o attività didattiche funzionanti in ospedale o luoghi di cura, rientrano a pieno titolo nel tempo scuola. Le assenze, debitamente documentate, dovute ai mezzi di trasporto, le assenze non continuative, ma ripetute, che sono dovute a patologie o a situazioni di malessere fisico e psicologico difficilmente documentabili e che presentano ricadute negative sulla frequenza del singolo allievo alle lezioni curricolari, saranno analizzate dal singolo Consiglio di Classe per valutarne la fondatezza. Tutte le circostanze indicate saranno oggetto di preliminare accertamento da parte del Consiglio di Classe e debitamente verbalizzate.

2. CRITERI

L'importanza dei criteri di valutazione per l'ammissione alla classe successiva e – soprattutto - all'Esame di Stato, è determinata dalla necessità di avere uniformità di comportamento in sede di scrutinio finale tra i diversi Consigli di classe, oltre che dall'utilità degli stessi nel rendere più snello il procedimento di valutazione nei casi dubbi, che potrebbero determinare lo stallo delle decisioni consiliari.

- Fondamentali per l'accertamento delle conoscenze e delle competenze conseguite da ogni alunno sono le verifiche scritte (almeno due per ogni quadrimestre), necessarie per stabilire i tre livelli di apprendimento (livello base, medio e avanzato), come deliberato dal Collegio – Docenti con la tabella di corrispondenza fra voto e conoscenze, competenze, abilità.
- Le tipologie di prove sono le seguenti:
 1. Verifiche scritte;
 2. Verifiche orali;
 3. Quesiti a risposta aperta;
 4. Quesiti a risposta multipla;
 5. Quesiti vero/falso.
 6. Prove grafico-pratiche.
- Per consentire a tutti gli alunni di esprimere la preparazione conseguita, le verifiche scritte per le valutazioni quadrimestrali possono essere svolte anche per le discipline tradizionalmente orali. Il voto finale, tuttavia, non deriva soltanto dalla media matematica delle verifiche scritte e orali; l'attribuzione del voto discende dalla considerazione ponderata di ogni profitto fatto registrare dall'alunno dal punto di vista dell'impegno, della diligenza, dell'attenzione e della partecipazione alle lezioni, che hanno consentito il raggiungimento degli obiettivi prefissati (C.M. n. 89 - prot. MIURAOODGOS/6751 del 18 ottobre 2012).
- Il voto cinque non sempre indica una insufficienza tale da pregiudicare la promozione; saranno considerati insufficienti i livelli di conoscenze, competenze e capacità, che hanno fatto registrare votazioni al di sotto del cinque.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 1 del Regolamento di cui al DPR n°122/09, il Collegio definisce le successive modalità e criteri al fine di assicurare omogeneità, equità e trasparenza di comportamento nelle decisioni di competenza dei singoli Consigli di classe, rispettandone l'autonomia di giudizio, e nel rispetto della libertà d'insegnamento dei docenti.

Detti criteri fanno parte integrante del Piano dell'Offerta Formativa.

In tal senso il Collegio ritiene di effettuare le seguenti precisazioni:

- si considera **insufficienza non grave** una valutazione corrispondente al 5;
- si considera **insufficienza grave** una valutazione corrispondente al 4;
- si considera **insufficienza gravissima** una valutazione al di sotto del 4 (pari a 3; 2; 1);
- la valutazione di **Non Classificato** è da adottare solamente quando l'alunno sia stato assente molto frequentemente e si sia sistematicamente **sottratto al dialogo educativo**. **L'adozione del N.C. nella valutazione complessiva di fine anno è adottabile solo se tale valutazione risulti applicata nel primo quadrimestre e nel secondo se ne siano ulteriormente verificate le condizioni.**

In merito alla situazione di rinvio del giudizio finale si ritiene di dover individuare delle indicazioni vincolanti in merito ai livelli di preparazione affinché siano omogeneamente applicate in tutti i Consigli di classe operanti.

Di seguito si individuano le condizioni secondo le quali è possibile deliberare il rinvio del giudizio finale (*sospensione del giudizio*):

Riguardo ai giudizi sospesi il docente propone il voto, ma è il consiglio che decide per la sospensione o non ammissione alla classe successiva:

tre insufficienze gravi (grave 4/10 - lieve 5/10) e una insufficienza lieve: non ammesso alla classe successiva

tre insufficienze gravi: giudizio sospeso

due insufficienze gravi e due lievi: giudizio sospeso

In sintesi sarà **ammesso** alla classe successiva l'alunno che:

Nel giudizio di ammissione saranno presi in considerazione anche:

a) la partecipazione attiva e responsabile alle attività curriculari ed extracurriculari, a corsi di ampliamento dell'offerta formativa coerenti con l'indirizzo di studi e che permettano di acquisire crediti formativi e di realizzare significativi progressi nell'apprendimento rispetto alla situazione di partenza;

b) l'interesse mostrato e la frequenza regolare del corso di studi;

c) la correttezza del comportamento nei rapporti con i docenti e con i compagni nel rispetto delle regole della comunità scolastica.

d) La mancata o saltuaria frequenza delle lezioni in DAD, fermo restando il rispetto delle previsioni normative in vigore o di eventuale emanazione, non è di per sé rilevante ai fini della non ammissione all'anno successivo, se imputabile a difficoltà oggettive di partecipazione.

I criteri su esposti terranno conto della peculiarità di ciascun alunno e saranno calati nel contesto della classe di appartenenza.

SCHEMA RIEPILOGATIVO

PREMESSO CHE:

- si considera **insufficienza non grave** una valutazione corrispondente al **5**;

- si considera **insufficienza grave** una valutazione corrispondente al **4**;

• si considera **insufficienza gravissima** una valutazione al di **sotto del 4 (pari a 3; 2; 1)**;

• la valutazione di **Non Classificato** è da adottare solamente quando l'alunno sia stato assente molto frequentemente e si sia sistematicamente **sottratto al dialogo educativo**.

INSUFFICIENZA LIEVE	VOTO 5
INSUFFICIENZA GRAVE	VOTO 4
INSUFFICIENZA GRAVISSIMA	AL DI SOTTO DI 4 (1 -2 - 3)
NON CLASSIFICATO	ALUNNO CON MOLTE ASSENZE E CHE SI È SOTTRATTO AL DIALOGO EDUCATIVO

IL CONSIGLIO DI CLASSE SI DEVE ATTENERE AI SEGUENTI CASI:

NON AMMESSO CON	4 DEBITI	3 insufficienze gravi e 1 lieve
SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO	3 DEBITI	3 insufficienze gravi
SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO	4 DEBITI	2 insufficienze gravi e 2 insufficienza lievi

In sintesi sarà **ammesso** all'Esame di Stato l'alunno che:

Requisiti di ammissione all'esame: a) l'obbligo di frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le deroghe per i casi eccezionali già previste dall'art.14, comma 7, del D.P.R. n. 122/2009;

b) Il conseguimento di una votazione **non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo discipline** e di un voto di comportamento non inferiore a sei decimi, fatta salva la possibilità per il Consiglio di Classe di deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame per gli studenti che riportino una votazione inferiore a sei decimi in una sola disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto.

Non si ammette alla classe successiva e all'Esame di Stato, l'alunno che:

1. presenti un quadro complessivo gravemente insufficiente, con particolare riferimento alle materie caratterizzanti il corso di studi;

2. abbia evidenziato nel corso degli studi uno scarso impegno ed una partecipazione discontinua alle attività didattiche curriculari ed extracurriculari, non producendo progressi significativi nell'apprendimento e manifestando capacità inadeguate ad organizzare il proprio lavoro in modo autonomo;

3. abbia seguito infruttuosamente corsi di recupero in orario curriculare o extracurriculare, organizzati dalla scuola per colmare lacune conoscitive reiterate;

4. non abbia maturato un metodo di studio adeguato, anche a causa della frequenza non assidua, e pertanto non sia riuscito ad acquisire i contenuti disciplinari e gli obiettivi formativi fondamentali per affrontare gli esami di Stato;

5. abbia riportato una valutazione della condotta inferiore a 6/10 (legge n. 169/2008 e D.M. n. 5/2009), salvo successive modifiche nel frattempo intervenute.

Carta operativa della scuola

Criteri di attribuzione del credito scolastico

Criteri di attribuzione del credito scolastico

(Cfr. il D.P.R. n. 423 del 23 luglio 1998, così come modificato dal D.M. n. 42 del 22 maggio 2007, dal D.M. n. 99 del 16 dicembre 2009 e dal D.Lgs. n. 62 del 13 aprile 2017, art.15 e Allegato A)

La normativa vigente

Ai sensi normativa vigente, negli scrutini finali degli ultimi tre anni della scuola secondaria di secondo grado, il Consiglio di Classe attribuisce a ogni alunno promosso alla classe successiva un punteggio per l'andamento degli studi, denominato "**credito scolastico**", che concorre al punteggio finale dell'esame di Stato.

Il credito scolastico può tener conto del "**credito formativo**", che consiste nel riconoscimento di ogni esperienza, qualificata e debitamente documentata, effettuata al di fuori della scuola, ma dalla quale derivino competenze coerenti con l'indirizzo di studi frequentato. Le competenze possono essere maturate in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona e alla crescita umana, civile e culturale. La loro coerenza con il piano di studi è accertata dai Consigli di classe.

Credito scolastico e Credito formativo

Ogni Consiglio di classe, attribuisce, ad ogni alunno del secondo biennio e dell'ultimo anno, al momento dello scrutinio finale, giugno o settembre, un apposito punteggio calcolato in relazione alla media dei voti conseguita, denominato **credito scolastico**.

Il Decreto Ministeriale n. 99 del 16 dicembre 2009 stabilisce nuovi Criteri per l'attribuzione della lode nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e una nuova tabella A di attribuzione del credito scolastico.

Al fine dell'ammissione alla classe successiva e dell'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente.

- Sempre ai fini dell'ammissione alla classe successiva e dell'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi.
- Il voto di comportamento concorre, allo stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto, secondo l'ordinamento vigente, alla determinazione della media «M» dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla seguente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media «M» dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione. Il credito scolastico (...) deve tenere in considerazione (...) anche il profitto raggiunto nell'insegnamento della religione cattolica o dell'attività alternativa (fino a un massimo di 0,15), nonché l'assiduità nella frequenza.

Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali DPR n. 323 del 23.7.1998 art. 12 cc. 1, 2, e conforme con quanto deliberato in sede di Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe ha adottato i seguenti criteri nell'assegnazione dei crediti:

1. media dei voti pari o superiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più alto della banda di appartenenza;
2. media dei voti inferiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più basso della banda di appartenenza;
3. punteggio basso che viene incrementato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione di appartenenza, quando lo studente:
4. riporta una valutazione di moltissimo in Religione, nella disciplina alternativa, o un giudizio positivo nelle competenze di cittadinanza attiva o nell'esercizio dell'alternanza scuola lavoro
5. ha partecipato con interesse e impegno alle attività integrative dell'Offerta Formativa (progetti PTOF, PON)
6. produce la documentazione di qualificate esperienze formative, acquisite al di fuori della scuola di appartenenza (CREDITO FORMATIVO) e da cui derivano competenze coerenti con le finalità didattiche ed educative previste dal PTOF.

Ai sensi dell'allegato A di cui all'articolo 15, comma 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 - è stabilita la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dalle studentesse e dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico. Il credito scolastico, nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi dell'articolo 13, comma 4, è attribuito, per l'anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso. La tabella di cui all'allegato A si applica anche ai candidati esterni ammessi all'esame a seguito di esame preliminare e a coloro che hanno sostenuto esami di idoneità. Per i candidati che svolgono l'esame di Stato negli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 la stessa tabella reca la conversione del credito scolastico conseguito, rispettivamente nel terzo e quarto anno di corso e nel terzo anno di corso.

Il credito scolastico viene attribuito dal Consiglio di Classe agli alunni in sede di scrutinio finale nell'ambito delle bande di oscillazione previste dal Ministero e riportate nella seguente tabella.

TABELLA ALLEGATO A (di cui all'art. 15, comma 2)			
(D.Lgs. 62/2017)			
MEDIA DEI VOTI	Credito scolastico (PUNTI)		
	3° anno	4° anno	5° anno
M < 6	-	-	7-8
M = 6	7 - 8	8 - 9	9 - 10
6 < M ≤ 7	8 - 9	9 - 10	10 - 11
7 < M ≤ 8	9 - 10	10 - 11	11 - 12
8 < M ≤ 9	10 - 11	11 - 12	13 - 14
9 < M ≤ 10	11 - 12	12 - 13	14 - 15

Incremento credito scolastico e credito formativo

In sintonia con quanto disposto dall'art. 11, comma 2 e dall'art. 12 del Regolamento, relativamente all'assiduità della frequenza, dell'impegno e della partecipazione al dialogo educativo e tenendo presenti i criteri dettati dalla normativa, il collegio dei docenti ha individuato le seguenti tipologie e il sotto indicato punteggio:

- ◆ partecipazione a stage lavorativi e/o esperienze lavorative certificate dal datore di lavoro che abbiano relazione con l'indirizzo della scuola
- ◆ corsi di lingua straniera certificati da un attestato di superamento del corso con l'indicazione del livello raggiunto
- ◆ corsi di informatica riconosciuti e certificati da attestato
- ◆ partecipazione ad attività musicali ed artistiche previa presentazione di attestati certificanti le capacità professionali acquisite o poste in essere
- ◆ esperienze formative documentate
- ◆ partecipazione ad attività complementari integrative
- ◆ appartenenza, partecipazione ad esperienze di volontariato certificate da associazioni riconosciute a livello nazionale

CRITERI ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO AGGIUNTIVO PER CREDITO SCOLASTICO O FORMATIVO (AGGIORNATA AL 27 maggio 2020)

L'arrotondamento viene effettuato per difetto per valori $\leq 0,50$ e per eccesso per valori $> 0,50$

L'incremento del punteggio attribuito al credito non deve superare il massimo della banda di oscillazione relativa alla media dei voti riportati.

INCREMENTO CREDITO SCOLASTICO (DPR n° 323 art. 11 comma 2)						CREDITO FORMATIVO (DPR n° 323 art. 12)	
Interesse Impegno		Frequenza e Partecipazione (anche in DAD)		Attività complementari integrative		Attività extrascolastiche	
	punti		punti	attività	punti	attività	punti
produttivo	0,15	attiva	0,15	progetti di Istituto (compresi: olimpiadi di matematica, gare nazionali di spelling inglese, concorsi proposti da esterni, gruppo sportivo, ecc.)	0,05 ad attività, per max 3 attività (max 0,15)	Certificazioni linguistiche; certificazioni informatiche (Pet, First, Delf, ECDL, Autocad, ecc.)	0,15
costante	0,10	adeguata	0,10			Conservatorio	0,10
scarso	0,05	scarsa	0,05	Religione cattolica o attività alternativa all'I. R. C. (D.M.99/2009)	max 0,30	Esperienze formative documentate (AVIS, volontariato, sport agonistico, corsi federali, ecc.)	0,05
max	0,15	max	0,15			max	0,20

CREDITO SCOLASTICO I.R.C / ATTIVITA' ALTERNATIVA D.M. n.99 16 dicembre 2009

GIUDIZIO	CREDITO
Ottimo / Distinto	0,30
Buono	0,25
Discreto	0,20
Sufficiente	0,10

TABELLA C

(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, così come modificata dal D.M. n. 42/2007)

CREDITO SCOLASTICO Candidati esterni Prove preliminari

TABELLA C	
(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, così come modificata dal D.M. n. 42/2007)	
CREDITO SCOLASTICO Candidati esterni Prove preliminari	
Media dei voti delle prove preliminari	Credito scolastico (Punti)
$M = 6$	3
$6 < M \leq 7$	4-5
$7 < M \leq 8$	5-6
$8 < M \leq 9$	6-7
$9 < M \leq 10$	7-8

NOTA - *M* rappresenta la media dei voti conseguiti nelle prove preliminari (nessun voto può essere inferiore a sei decimi). Il punteggio, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate nella presente tabella, va moltiplicato per 2 o per 3 in caso di prove preliminari relative, rispettivamente, a 2 o a 3 anni di corso. Esso va espresso in numero intero.

Esame di Stato

Il **credito formativo** consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l'Esame di Stato; la coerenza, che può essere individuata nell'omogeneità con i contenuti tematici del corso, nel loro approfondimento, nella loro concreta attuazione, è accertata per i candidati interni e per i candidati esterni, rispettivamente, dai Consigli di Classe e dalle Commissioni d'esame. Le esperienze che danno luogo all'attribuzione dei crediti formativi devono risultare acquisite in ambiti e settori della vita civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale, quali quelle relative ad attività culturali, artistiche, alla tutela dell'ambiente, al volontariato, alla cooperazione (O.M. 35 del 4/4/2003 sugli esami di Stato e D.M. 49/2000).